



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° 007 OGGETTO: Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: 2° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni – Approvazione verbale commissione giudicatrice del
del 19 FEBBRAIO 2016 19 febbraio 2016 – Rettifica atto n. 33/2015 –Determinazioni.

L'anno **DUEMILASEDICI** questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20,00** nella Sede Universitaria, si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Vice Presidente		X
PAPA	Alessandro	- Assessore	X	
TRINETTI	Alessandro	- Assessore	X	
VELA	Domenico	- Assessore	X	

Presiede il Signor

Pasquini Antonio

Verbalizza con funzioni di Segretario il signor

dott. Artebani Luigi

Deliberazione n. 07 del 19 febbraio 2016

Oggetto: Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: 2° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni - Approvazione verbale commissione giudicatrice del 19 febbraio 2016 - Rettifica atto n. 33/2015 -Determinazioni.

I REponsabili AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti:

- I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione della D.A. n. 89/2011;
- La deliberazione del C.U. n. 01/ 2012;
- La deliberazione della D.A. n. 13/2012;
- La deliberazione della D.A. n. 44/2013;
- La deliberazione del C.U. n. 22/2013;
- La deliberazione Consiliare n° 12/2014.
- Il progetto presentato in via definitiva da Eleonora Dionori in data 10 giugno 2014 Prot. n° 893;
- L'istruttoria e la numerosa corrispondenza tra le parti che si considera facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata;
- Il verbale definitivo del 18 marzo 2015 della Commissione Giudicatrice;
- La nostra nota n. 449 del 28 marzo 2015 inviata all'interessata a seguito delle determinazioni della Commissione e la successiva risposta n. 516 del 7aprile 2015;
- La D.D.A. n. 33 del 20 maggio 2016;
- Il verbale di Commissione del 19/02/2016;
- La legge n. 1766/1927;
- Il R.D. n. 332/1928;
- Le massime giurisprudenziali riportate di seguito nel presente atto;

Premesso che:

- Il Consiglio Universitario, con deliberazione n. 22 adottata nella seduta del 19 dicembre 2013, approvava unanimemente ed in modo definitivo l'adozione del 2° bando disposto dalla Deputazione Agraria con atto n. 44 del 27 giugno 2013;
- La Commissione giudicatrice, successivamente alla scadenza ultima e definitiva del bando, si riuniva in varie sessioni;
- Per ultimo, per la posizione attinente al presente atto, si riuniva in data 18/03/2015;

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Pasquini Antonio

IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal prot. n° cat. n°

Allumiere li

IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Allumiere li

IL SEGRETARIO

INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione ~~è stata~~/non è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo

Allumiere, li

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Allumiere, li

IL SEGRETARIO

ALL. 1

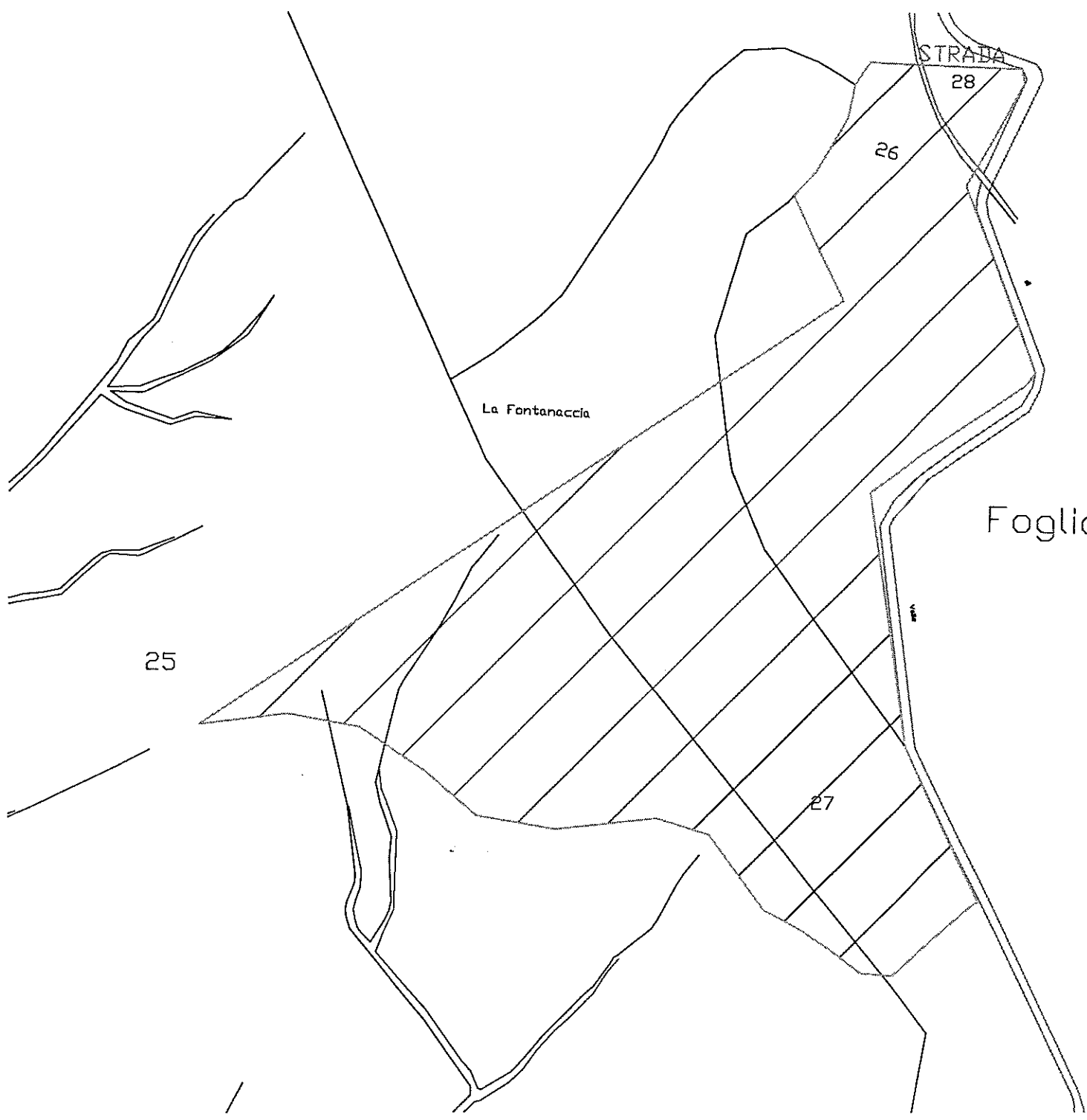
Comune di Allumiere

PROVINCIA DI ROMA

40 P.lle 25 parte, 26 parte, 27 parte e 28 parte

area interessata per la concessione di ha 7.00.00 circa

alla Sig.ra DIONORI ELEONORA



Foglio N°

- Sulla scorta di quanto disposto dalla Commissione, in data del 28 marzo 2015 prot. 449, l'Ente inoltrava all'interessata in via definitiva una nota riportante le determinazioni ed una richiesta di pronunciamento;
- La Sig.ra Elenora Dionori con nota n 516 del 7 aprile 2015 presentava all'Ente quanto richiesto;
- La Commissione riunitasi in data 18 marzo 2015 esprimeva parere favorevole definitivo alla concessione;
- La Deputazione Agraria con atto n. 33 del 20 maggio 2015 approvava in via preliminare la concessione di ha 14,50.00 circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 40 Particella 25 parte e 27 parte;
- Successivamente, la Sig.ra Dionori Eleonora inoltrava una nota, assunta al protocollo al n. 0189 del 116/02/2016, con la quale manifestava l'impossibilità del proseguo della concessione deliberata con atto della D.A. n. 33/2015, per la natura particolarmente accidentata dell'area che non permetteva di effettuare la chiusura perimetrale;
- In data 19/02/2016, prima del Consiglio universitario, essendo presenti tutti i membri, escluso il Vice presidente Mellini Angela, la Commissione esprimeva parere favorevole alla proposta di Dionori di spostare l'area di concessione dal punto 2) del verbale, deliberato con atto n. 33/2015, al punto 1) del citato verbale;

Considerato che:

- L'area proposta, oggetto di cambio con la preesistente, fa parte delle tre opzioni fissate dalla Commissione con verbale del 18 marzo 2015 e quindi l'organo sul punto si era già pronunciato;

Richiamata:

- La deliberazione della D.A. n. 33 del 20 maggio 2015 che si considera facente parte integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegata;

Ritenuto:

- Approvare tutte le clausole di concessione preliminare già riportate nell'atto n. 33/2015 ed opportunamente modificate con la presente deliberazione;

Preso atto che:

- La concessione individuata è di ha 7.00.00 circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 40 Particella 25 parte, 26 parte e 27 parte come da planimetria si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale (All. 1) (l'area di concessione variata con il presente atto corrisponde comunque agli stessi riferimenti catastali di quella antecedente);
- Il progetto risulta eco sostenibile per le attività riportate;
- La concessione riguarda terreni di categoria b) di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 suscettibili di coltura agraria;

- La concessione non pregiudica la fruibilità dell'esercizio dell'uso civico da parte dell'utenza di Allumiere;
 - Che la concessione è disciplinata secondo la giurisprudenza a cui, anche per il futuro, si farà riferimento:
- **Sulla applicabilità della durata delle concessioni amministrative o affitti che hanno per oggetto terreni demaniali di uso civico**
 - Per ciò che concerne la durata della concessione, l'orientamento della Suprema Corte è la seguente: *“La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno” (Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);*
 - *“La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, “ex lege”, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).*
 - La non assoggettabilità alla legislazione vincolistica agraria, relativa alla durata del rapporto, degli atti che concedono il godimento individuale in favore di privati di un terreno demaniale di uso civico risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari.
 - L'art 5 L. 10/12/1973 n. 814 e l'art. 9 D.L. 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella L. 1/12/1981 n. 692, si riferiscono alla sola determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale, mentre l'art. 22 L. 11/2/1971 n. 11, con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3/5/1981 n. 203, si riferisce alla durata dei rapporti relativi ai soli beni patrimoniali disponibili (Cass. Sez. Un., 21/4/89, in Giur. Agr. It., 1989, 617; Cons. Stato, 3/7/1986 n. 7, in Giur. Agr. It., 1987, 241 nota De Lisi).
 - Tali norme non comportano una estensione al regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare come quelli ad uso civico (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192; Cass., Sez. III, 5/5/1993 n. 5187; Cass. Sez. III, 24/03/1983 n. 2069).

- Conforme all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale esclude anch'essa che ai terreni agricoli pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili si applichi il sistema normativo, di valenza privatistica, dei patti agrari (TAR Lazio, Sez. II, 25/6/1988 n. 900; TAR Sicilia, Sez. I Catania, 4/7/88 n. 904; Cons. Stato, Ad. Plen., 3/7/1986 n. 7).
- Per rafforzare ancora di più il concetto, si riporta la sentenza della Cassazione, 17 marzo 1948, Mon. Trib. 1948, 284; Man amm., 1948, 359; Foro, 1949, I, 721.
- *Le Università agrarie sono enti pubblici e le concessioni, a scopo di coltivazione, delle utenze dei terreni, in proprietà alle università medesime, si concretano in un atto amministrativo, demandato al potere discrezionale dell'Ente ed impugnabile solo in sede giurisdizionale amministrativa e non nella sede giudiziaria ordinaria. L'Ente perciò, anche per gli aspiranti che abbiano i requisiti specificati nello statuto è sempre libero di scegliere quelle che diano migliore affidamento, per la coltivazione razionale ed il miglioramento agrario del terreno a loro concesso in uso. Il concessionario di un'utenza, da parte di un'università agraria, non può cedere ad altri tale utenza; ed ove addivenga a tale cessione o qualora la cessione stessa non sia notificata all'università, decade dalla concessione e l'utenza diventa libera per la concessione a qualsiasi altro aspirante, che abbia i requisiti richiesti.*
- **Sulla applicabilità delle norme relative all'equo canone che hanno per oggetto concessioni amministrative o affitti su terreni demaniali di uso civico.**
- L'ultimo comma dell'art. 24 L. n. 11/71, aggiunto dall'art. 5 della L. 10/12/1973, n. 814, stabilisce che *"per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.*
- Detta norma, come si evince dal suo chiaro tenore, SI APPLICA AI TERRENI DEMANIALI DATI IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DELLE ERBE O PER IL PASCOLO. Il campo limitativo di applicazione trova ancor più conferma nella sentenza: (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192, in Giust. Civ. Mass. 1994, 1198) *"La concessione di beni demaniali per uso agricolo non dà luogo ad un contratto agrario ed il rapporto che ha origine da tale concessione non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari.*
- Anche l'art. 9 D.L. 546/1981 non trova applicazione al caso che si occupa.
- Secondo detta norma, "resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11".
- La norma effettua un richiamo all'art. 22 L. 11/1971, secondo il quale "Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti; qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di

loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio”.

- Il richiamo fatto dall'art. 9 alla conformità con l'art. 22 non può riguardare altro che le modalità di instaurazione dei rapporti negoziali agrari dettate da quest'ultima norma.
- Il significato del richiamo è che l'art. 9 si applicherebbe ai rapporti negoziali, riguardanti i beni ivi elencati sorti con le modalità previste dall'art. 22.
- Tuttavia il legislatore con l'art. 6 “*Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili*” del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha voluto disciplinare l'annosa materia, ancorché non con effetto retroattivo ne tantomeno interpretativo delle norme passate, per non avere precisato nella legge tali presupposti.
- Per migliore chiarezza si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo citato: “1) *Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni goleani, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 2) L'Ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta. 3) Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale. 4) Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.*
- Successivamente è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, che con decisione n. 318/02, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 203/82, travolgendo così con effetto ex nunc la disciplina vincolistica in tema di imposizione del canone equo per l'affitto dei fondi rustici; è venuta quindi a cadere ogni limitazione della autonomia patrimoniale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo della concessione del godimento dei fondi rustici a coltivatore diretto, pur se il giudice delle leggi ha apertamente sollecitato il legislatore ad operare un nuovo intervento normativo del settore, predisponendo nuovi criteri di determinazione del canone legale, idonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni agricoli; nel frattempo tuttavia, sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolistiche in linea con il criterio di effettività sancito dalla Corte, la pattuizione del canone in misura superiore a quella prevista dalle disposizioni ora rimosse dal sistema, deve considerarsi pienamente lecita e non modificabile imperativamente.

PQM

PROPONGO

- Per le motivazioni espresse precedentemente che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
- Di rettificare l'atto della D.A. n. 33/2015 che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata e quindi, di concedere a Eleonora Dionori, nata a Civitavecchia (RM) il 10.10.1981 e residente in Allumiere (RM) Contrada Montello N. 13 – C.F. DNR LNR 81R50 C773N - il terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere per complessivi ettari 7.00.00. circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 40 Particella 25 parte, 26 parte e n. 27 parte (come per l'area di concessione variata con il presente atto) come da planimetria allegata (All. 1);
- Il presente atto assorbe l'atto 33/2015 e quindi rappresenta un novellato della stessa con le rettifiche apportate nelle parti del testo, nella nuova impostazione della delibera oltre, ovviamente, alla variazione dell'area oggetto di concessione;
- L'area di concessione, oggetto della presente rettifica, corrisponde alla planimetria allegata ed è riferita al punto 1) delle tre opzioni stabilite dalla Commissione con verbale del 18 marzo 2015. (La Sig.ra Dionori aveva optato per il punto 2) concessa con D.D.A. n. 33/2015 e successiva richiesta di rettifica del 16/02/2016).
- La concessione è riferita strettamente al progetto presentato.
- La concessione è di QUINDICI anni rinnovabili e valutata temporalmente congrua per l'investimento in essere;
- Le parti si sottomettono all'insindacabile perizia del perito demaniale per il rilevamento del canone annuo e le determinazioni finali sull'effettiva fattibilità;
- La concessione può essere rinnovata su espressa richiesta del concessionario purché se ne faccia istanza in forma scritta almeno sei mesi prima della scadenza;
- Il concessionario è cognito che la concessione troverà attuazione definitiva al momento dell'ottenimento del mutamento di destinazione da parte della Regione Lazio ai sensi del combinato disposto degli art. 12 e 41 rispettivamente della legge 1766/1927 e RD. 26 febbraio 1928, n. 332;
- La richiesta di mutamento sarà formulata con atto da sottoporre al Consiglio Universitario nella prima seduta utile successiva alla data del presente atto e comunque dopo ricezione della perizia demaniale;
- Con successivo atto consigliare, l'area sarà oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da parte della Regione Lazio ai sensi del combinato disposto dagli art. 12 della legge 1766/1927 e 41 del R.D. 332/1928 **con perfezionamento dell'atto di concessione.**
- Il presente atto ed il disciplinare allegato, ancorché sottoscritti in via preliminare stante l'urgenza, saranno suscettibili di rivisitazione qualora la Regione Lazio autorizzi il mutamento di destinazione con prescrizioni;
- Qualora la Regione Lazio neghi il mutamento di destinazione, il presente atto inclusi tutti gli allegati, ancorché sottoscritti, saranno risolti senza responsabilità per l'Ente;

- Il concessionario sottoscrivendo in calce il presente atto ne accetta incondizionatamente quanto per intero riportato.

I RESPONSABILI

AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE

E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge:

UNANIME DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.--

La Sig.ra DIONORI ELEONORA DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO RIPOORTATO NEL PRESENTE ATTO E CON LA FIRMA ACCETTA QUANTO IN ESSO RIPOORTATO

Allumiere_____

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N° 7 DEL 19 FEBBRAIO 2016 CON OGGETTO:

Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: 2° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni - Approvazione verbale commissione giudicatrice del 19 febbraio 2016 - Rettifica atto n. 33/2015 -Determinazioni.

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li _____

2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 19/02/2016
